

STATUTO “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE**SOCIALE FARNETTAVIVA” in sigla “FARNETTAVIVA APS – ASD”****SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

ART. 1) E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora in avanti “*Codice del Terzo Settore*”, in breve “*CTS*”) e del D.Lgs. 36/2021, l'Associazione denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE FARNETTAVIVA”, (in sigla) “FARNETTAVIVA APS -ASD”

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del CTS, l'associazione inserirà l'acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e ne farà uso negli atti nella, corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2) L'Associazione ha sede legale a MONTECASTRILLI, Loc.Farnetta, Via Don Vincenzo Cavalletti 35, ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi amministrative, sezioni locali.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro ed è apartitica e aconfessionale, e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo, e svolge, in via principale in favore dei propri associati, familiari o di terzi le attività di interesse generale di cui al successivo articolo 4.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli Enti eventualmente associati, svolge attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha come scopi:

a) Promuovere attività di avviamento alla formazione sportiva specie con riguardo ai giovani di età inferiore ai 18 anni favorendo, ove possibile, i soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, nonché organizzare attività sportive dilettantistiche

b) Organizzare e gestire attività culturali, e artistiche di interesse sociale nel Comune di Montecastrilli, ed in particolare nella frazione di Farnetta;

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017 nonché all'articolo 7 del D. Lgs 36/2021, l'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale:

✓ Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

✓ Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

✓ Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati nel territorio del Comune di

Montecastrilli.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro:

svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di

impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimento

di attività di formazione e didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento

nello svolgimento della pratica sportiva, impegnandosi, a tutela della salute degli Atleti,

alla repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali

prestazioni degli stessi nelle attività sportivo-agonistiche.

L'Associazione potrà pertanto promuovere, organizzare, gestire le seguenti attività:

- attività sportive, culturali, sociali e ricreative atte a consentire una più elevata qualità

della vita nonché a rappresentare opportunità di svago per i soci;

- corsi, lezioni, e attività di orientamento rivolti ad aiutare i propri associati ad un più

rapido ed efficace apprendimento di una cultura sportiva e di sano vivere;

- avvenimenti sportivi (es. manifestazioni, tornei, ecc.) e di attività di educazione e

animazione sportiva, rivolti alla formazione fisica e all'avviamento alla pratica sportiva

dei propri associati e di quelli del tessuto associativo;

- corsi sportivi diretti alla "educazione del corpo" in particolare di bambini ed anziani;

- iniziative e specifiche attività di solidarietà e sportive a favore di soggetti svantaggiati

dal punto di vista psichico, fisico ed economico;

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del CTS potrà esercitare

anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle

attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal D.M. citato

nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse,

da svolgere nei limiti di quanto appena sopra richiamato.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del CTS, anche attività di

raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di

natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI-VOLONTARI – LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro ed esclusivamente per finalità di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da singoli beneficiari. Al volontario possono essere esclusivamente rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite da apposito regolamento da redigersi a cura dell'Assemblea degli associati. Sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) L'Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del "CTS", solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 36 del "CTS". Per le ulteriori previsioni si fa rinvio alle disposizioni di cui al Titolo V, Capo 1, del D.Lgs. 36/2021.

SOCI

ART. 7) Il numero degli associati è illimitato. Esso non può comunque essere durevolmente inferiore a quello minimo stabilito dal CTS, con ciò facendo rinvio alle

norme contenute nell'articolo 35 del CTS, riguardo alla procedura di ricostituzione del numero minimo di Associati.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 11. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro degli associati.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota annuale di associazione, ed iscritti nel libro degli associati da almeno trenta giorni possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I medesimi hanno il diritto di esaminare i libri sociali e di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione. Per i soci minorenni, fermo restando il diritto di intervenire nelle Assemblee, il diritto di voto è riservato alla persona che esercita nei suoi confronti la potestà genitoriale.

ART. 9) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo

domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed

indicazioni:

a.indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e

data di nascita, luogo di residenza, recapito telefonico ed indirizzo e-mail cui

ricevere tutte le comunicazioni sociali;

b.dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle

deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su

tale domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con i principi generali

dell'associazionismo, le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. In

caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la

deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato; l'interessato potrà presentare

ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua

prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita

dal Consiglio Direttivo e all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli

organi sociali. La quota associativa deve essere versata entro il termine previsto dal

Consiglio Direttivo, pena, trascorsi ulteriori 180 giorni, la decadenza dallo status di

socio per morosità. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di

ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso

ulteriori rispetto al versamento della quota sociale. È comunque facoltà degli aderenti

all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) Lo status di socio si perde, oltre che per morosità, di cui al precedente

articolo 10, per recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale è tenuto ad adottare apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il recesso dell'associato ha effetto a seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo, e comunque nel termine massimo di 30 giorni dalla originaria comunicazione in forma scritta.

I soci sono esclusi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio escluso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in Assemblea dei Soci, la quale, se non appositamente convocata, nella immediatamente successiva convocazione si pronuncerà in via definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- L'Organo di Controllo solo se istituito dall'Assemblea o obbligatorio per legge;
- Il Revisore dei conti ove nominato;

ART. 13) L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati - non

decaduti per morosità ai sensi del precedente articolo 9 - e che siano iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli associati.

All'Assemblea Ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e approvare il bilancio;
- b. approvare il bilancio sociale quando previsto per legge;
- c. nominare e revocare il Presidente del Consiglio Direttivo e i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dell'Organo di Controllo; determinandone previamente il numero dei componenti;
- d. nominare e revocare il revisore legale dei conti, ricorrendo i presupposti per la sua nomina;
- e. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- f. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci esclusi;
- i. deliberare su tutte le questioni attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza;

All'Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:

- j. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- k. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, messaggio "whatsapp") purché vi possa essere un riscontro dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio

Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti e non morosi ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10 o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente appositamente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario verbalizzante, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno i $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli iscritti aventi diritto di voto; e con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto in seconda convocazione.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30.

ART. 16) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice civile.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a 5 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi. Il numero di consiglieri viene indicato dall'Assemblea in concomitanza con ciascuna elezione.

E' fatto divieto al Presidente e al Vice Presidente di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Il Presidente è rieleggibile al massimo per due mandati consecutivi. I membri del Consiglio sono rieleggibili, senza nessuna limitazione. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alle successive elezioni.

Nella sua prima seduta dopo le elezioni il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri

il Segretario e il Tesoriere.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente (o in sua assenza quello del VicePresidente).

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 19) Il Consiglio Direttivo è investito de più ampi poteri per la gestione dell'associazione:

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. redige, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'assemblea per la discussione e la sua approvazione;

e. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

f. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

g. delibera circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;

h. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

i. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

j. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;

k. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione è fatta a mezzo mail o con qualunque mezzo idoneo alla prova dell'avvenuto ricevimento con un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 21) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Nomina e revoca il VicePresidente, tra i soci che hanno ottenuto voti nell'ultima elezione per la carica di Presidente, o tra i soci che risultino eletti quali membri del Consiglio Direttivo.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque Egli riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati

i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati e dei

volontari) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa

documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti

dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei

requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di

organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti

dall'Assemblea anche tra persone non socie. L'Organo di Controllo elegge, nella sua

prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto

stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile,

devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice

civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da

almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto

dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.

Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo

e contabile e sul suo concreto funzionamento

Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti (al superamento dei limiti

previsti per legge o se tale compito è ad esso affidato nella delibera di nomina da parte

dell'assemblea)

Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 24) Se ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 31, e salvo quanto previsto nell'articolo 30 sesto comma del CTS, l'associazione deve nominare un Revisore dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a.dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

b.eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

a.dalle quote associative e dai contributi annuali e straordinari degli associati;

b.dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;

c.dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d.dalle rendite dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

e.da rimborsi derivanti da Convenzioni con Enti Pubblici;

f.da contributi, rimborsi e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse, che siano conformi a quanto previsto dal CTS;

g.dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

h. da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

i. da proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

Art. 26) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27) Oltre alla tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritti dagli articoli 13 e sgg del CTS, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

i) Libro degli Associati;

ii) Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

iii) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;

iv) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

v) Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuti a cura del medesimo Organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia istanza, da presentare all'Organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 28) Il bilancio dell'Associazione, riferito all'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere redatto dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio, redatto nella forma del rendiconto per cassa fintanto che le entrate complessive annuali rimangano inferiori alla soglia indicata all'articolo 13 comma 2 del CTS – od eventualmente prodotto secondo le linee guida di cui all'articolo 13 comma 1 o all'articolo 14 comma 1 del CTS - deve essere corredato dalla "Relazione di missione", che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che contenga una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

Il bilancio, approvato, dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura del Presidente dell'Associazione.

Il bilancio, approvato, dovrà essere reso pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

ART. 29) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

ART. 30) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 31) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto a fini sportivi, secondo quanto previsto alla lettera h del comma 1 dell'articolo 7 del D. Lgs. 36/2021, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui al comma 1 dell'art 45, del D.Lgs. 117/2017, salvo

diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riguardo al CTS e successive modificazioni ed integrazioni e alle norme in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche.